

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI
PRELIEVI DI ENERGIA A SOGGETTI TITOLARI DI RISORSE RIDUCIBILI
ISTANTANEAMENTE NELLE ISOLE MAGGIORI
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2015 (come modificato in attuazione della
delibera 69/2013/R/eel)**

1. PREMESSA

Con il presente Regolamento, predisposto da Terna ai sensi del punto 2 della delibera 513/2012/R/eel e del punto 2 della delibera 69/2013/R/eel, Terna S.p.A. (di seguito: TERNA) rende note le modalità per l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2013-2015 a soggetti che abbiano le caratteristiche specificate nel presente Regolamento (di seguito: Regolamento).

In particolare, TERNA procederà, ai sensi del D.L. 25 gennaio 2010 n.3 come modificato in sede di conversione dalla legge n.41 del 22 marzo 2010 (di seguito "Decreto Legge n. 3/10), del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato in sede di conversione dalla legge 221/2012 e delle delibere ARG/elt 15/10 (di seguito delibera 15/10), 513/2012/R/eel (di seguito delibera 513/12) e 69/2013/R/eel (di seguito 69/13), ad assegnare ai soggetti titolari di risorse riducibili istantaneamente con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore alla soglia di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento, le seguenti quote di potenza riducibile istantaneamente:

1. 500 MW per le risorse localizzate in Sardegna
2. 500 MW per le risorse localizzate in Sicilia,

In particolare, Terna procederà ad assegnare l'intera potenza sopra dichiarata per l'intero triennio 2013-2015. Successivamente, Terna procederà mensilmente ad indire nuove sessioni della procedura di assegnazione per approvvigionare, per l'intero periodo compreso tra l'inizio del primo mese utile successivo a quello di svolgimento della procedura e il mese di dicembre 2015, la quota delle quantità della potenza riducibile istantaneamente che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata.

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella delibera dell'Autorità ARG/elt 179/09 (di seguito: la delibera 179/09), nella delibera 15/10 nonché nel Codice di trasmissione, sviluppo e sicurezza della rete (nel seguito: Codice di Rete).

**1.1.ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI SU
BASE TRIENNALE**

In applicazione della delibera 513/12, Terna procederà ad assegnare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015.

Ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al presente paragrafo occorrerà inviare una richiesta cartacea secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Tale richiesta sarà considerata valida, salvo variazioni da parte del richiedente, anche per l'eventuale partecipazione alle assegnazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Terna consentirà l'accesso al portale per l'inserimento delle offerte di cui al paragrafo 6 il giorno **13 Dicembre 2012 dalle ore 11:00 alle ore 12:00.**

Terna procederà ad assegnare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi entro il giorno 14 Dicembre 2012.

1.2. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI ATTRAVERSO ASTE CON CADENZA MENSILE

A decorrere della sessione successiva a quella avente ad oggetto il servizio di riduzione dei prelievi relativo al periodo 1° aprile 2013 – 31 dicembre 2015, Terna, in attuazione della delibera 69/13/R/eel, procederà ad assegnare mensilmente per l'intero periodo compreso tra l'inizio del primo mese utile successivo a quello di svolgimento della procedura di assegnazione e il 31 dicembre 2015, la quota delle quantità della potenza riducibile istantaneamente che risulti, alla data di presentazione della richiesta, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata. Il servizio di riduzione istantanea dei prelievi assegnato attraverso tali procedure decorre dal 1° giorno di ciascun mese di ciascun anno fino al 31 dicembre 2015.

In particolare, tali procedure di assegnazione verranno svolte da Terna in base al calendario pubblicato sul proprio sito internet.

Con riferimento alle procedure di assegnazione previste al presente paragrafo, Terna comunicherà sul proprio sito internet:

- la potenza disponibile per l'assegnazione e la relativa localizzazione geografica;
- i termini per la presentazione della richiesta di partecipazione e le date entro le quali saranno comunicati gli esiti delle assegnazioni;
- la data entro la quale i soggetti interessati dovranno inviare le informazioni richieste ai successivi paragrafi 3.2 e 6.

2. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi tutti i clienti finali titolari di punti di prelievo localizzati in Sicilia e Sardegna, ivi compresi i clienti finali titolari di punti di prelievo non connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi, che siano in possesso dei requisiti tecnici di riduzione istantanea dei prelievi di energia così come definiti al capitolo 4 del Codice di Rete e con potenza riducibile istantaneamente disponibile complessiva non inferiore a 1 MW per singolo sito.

3. CONTENUTO DELLA RICHIESTA

3.1. Informazioni da fornire tramite supporto cartaceo

Le richieste di assegnazione per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia devono contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:

1. indicazione del Richiedente e dichiarazione attestante il requisito di essere cliente idoneo titolare di un contratto di dispacciamento per punti di prelievo localizzati in Sicilia e/o Sardegna o di aver delegato la stipula dello stesso a soggetti terzi ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità n. 111/06 indicando il codice del contratto di dispacciamento per punti di prelievo;
2. indicazione del riferimento con indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax cui TERNA può chiedere eventuali informazioni e chiarimenti nel corso della procedura di assegnazione;
3. dichiarazione attestante il possesso, alla data di presentazione della richiesta, per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia, dei requisiti tecnici di cui agli Allegati A.40¹, A.41 e A.42 del Codice di Rete e il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
4. dichiarazione di essere persona fisica o giuridica che assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'applicazione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica;
5. dichiarazione attestante la potenza disponibile in ciascun sito; al riguardo si precisa che per potenza disponibile si intende quella definita all'articolo 1.1 del Testo Integrato di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt. 199/11 come risultante dal vigente contratto di trasporto stipulato dal richiedente con l'impresa distributrice competente territorialmente;
6. dichiarazione attestante che la potenza relativa alle risorse riducibili istantaneamente per ciascun sito è non inferiore a 1 MW;
7. dichiarazione attestante che il Richiedente è disponibile alla sigillatura dei circuiti tale da garantire da interruzioni intenzionali dei circuiti di smistamento e d'apertura degli interruttori;
8. dichiarazione attestante che il carico relativo alle risorse riducibili istantaneamente è in ogni istante telemisurabile e che può essere gestito da remoto e senza preavviso alla ricezione di uno o più comandi di distacco, con blocco o inibizione alla richiusura (provenienti, via canale di comunicazione doppio dedicato, direttamente dai sistemi di TERNA o tramite apparati di terzi designati da TERNA);
9. dichiarazione attestante la disponibilità ad adeguare l'apparato di teleoperazione alle esigenze dei sistemi di difesa del sistema elettrico nazionale che TERNA aggiorna con cadenza semestrale;
10. dichiarazione attestante l'accettazione di eventuali richieste di interruzione imtempistiche;

¹ Si precisa che le previsioni relative all'interrompibilità di emergenza non trovano applicazione ai sensi del presente Regolamento.

11. dichiarazione attestante che la riduzione non comporta, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;
12. dichiarazione attestante l'accettazione senza riserva che TERNA possa verificare presso gli impianti dell'interessato l'effettiva predisposizione degli apparati d'attuazione e di misura;
13. dichiarazione attestante l'impegno a presentare a Terna l'attestazione aggiornata rilasciata da apposito istituto di certificazione accreditato circa l'idoneità degli impianti a prestare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi secondo quanto previsto nell'Allegato A40, fermo restando l'impegno del Richiedente a rispettare gli adempimenti previsti dal contratto nelle more della ricezione da parte di Terna delle citate attestazioni;
14. dichiarazione attestante l'impegno a sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l'onere per il noleggio relativo alle linee di comunicazione per l'acquisizione delle misure e/o l'invio degli ordini di riduzione;
15. dichiarazione attestante che i siti indicati dal Richiedente sono connessi in alta tensione o media tensione;
16. dichiarazione attestante che il firmatario della richiesta possiede la qualità di legale rappresentante dotato dei necessari poteri in relazione a quanto oggetto del presente Regolamento;
17. dichiarazione attestante l'integrale e incondizionata accettazione del presente Regolamento e dei suoi allegati.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate in forma cartacea utilizzando il modello allegato e disponibile sul sito internet di TERNA ed in particolare, le dichiarazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15 e 16 dovranno essere rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38, del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, recare la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

TERNA si riserva di effettuare la verifica delle informazioni fornite ed in particolare di quelle relative al punto 5 con le Imprese distributrici. Qualora, a seguito di tali verifiche, anche successive alla assegnazione dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni presentate l'assegnatario decade dall'assegnazione del servizio di riduzione.

TERNA si riserva, inoltre, di effettuare in ogni momento direttamente, o per mezzo di soggetti terzi debitamente accreditati, ispezioni e verifiche presso gli impianti dei richiedenti per l'accertamento dei requisiti richiesti o verifiche, anche a campione, su quanto dichiarato dai richiedenti.

La documentazione cartacea presentata ai fini della procedura di assegnazione sarà ritenuta valida, qualora non intervengano variazioni, anche con riferimento alle ulteriori procedure di assegnazione di cui al paragrafo 1.2, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di dichiarare, all'atto della richiesta, l'assenza di variazioni e di ripresentare la documentazione qualora queste intervengano successivamente.

3.2. Informazioni da fornire mediante portale internet

Per poter partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente Regolamento, il Soggetto dovrà inoltre richiedere l'accesso alle procedure informatiche di Terna. In particolare, qualora il Richiedente:

- non sia in possesso delle credenziali di accesso alle procedure di TERNA, dovrà registrarsi sul Portale MyTerna (<http://myterna.terna.it>). In esito alla validazione dovrà inviare una comunicazione via fax, su carta intestata del legale rappresentante, con la quale si richiede l'accesso alla procedura informatica relativa alla procedura concorsuale di cui al presente Regolamento
- sia già in possesso delle credenziali di accesso alle procedure di Terna, dovrà inviare una comunicazione via fax, su carta intestata del legale rappresentante, con la quale si richiede l'accesso alla procedura informatica relativa alla procedura concorsuale di cui al presente Regolamento.

A seguito della ricezione da parte di TERNA della comunicazione via fax, i soggetti richiedenti saranno abilitati all'accesso al portale internet dedicato (<https://procedure.terna.it/ridist2>). In particolare, si precisa che per tale portale la user-id è la medesima utilizzata per l'accesso ai sistemi Legacy di Terna mentre la password per il primo accesso al portale verrà inviata a seguito della ricezione della richiesta di abilitazione a mezzo fax.

A seguito della ricezione da parte di TERNA della comunicazione via fax al numero 06 8165 5703, i Soggetti richiedenti saranno abilitati all'accesso al portale internet dedicato. La citata comunicazione per l'accesso alle procedure informatiche ha validità per tutte le successive assegnazioni di cui al presente Regolamento e pertanto il Richiedente potrà direttamente accedere alle procedure informatiche con la User-id e password in possesso.

Per le assegnazioni di cui al paragrafo 1.1, la comunicazione per la richiesta di accesso alle procedure informatiche dovrà essere inviata entro il 10 dicembre 2012; in merito alle assegnazioni di cui al paragrafo 1.2 del presente Regolamento, i tempi per la richiesta di accesso alle procedure informatiche di Terna, saranno successivamente resi noti.

3.2.1 Assegnazioni di cui al paragrafo 1.1 e 1.2

Il Richiedente dovrà fornire, attraverso l'apposito portale internet predisposto da TERNA all'indirizzo internet <https://procedure.terna.it/ridist2>, la documentazione di seguito riportata. Al riguardo si precisa che per l'assegnazione di cui al paragrafo 1.1, il portale per l'inserimento di tali informazioni è disponibile dal giorno 4 dicembre 2012 alle ore 12:00 al giorno 11 dicembre 2012 alle ore 14:00. In merito alle assegnazioni di cui al paragrafo 1.2 del presente Regolamento, i tempi di apertura del portale saranno successivamente resi noti sul sito internet di Terna.

In particolare il Richiedente dovrà fornire:

- a. dati identificativi della Società (ragione sociale, partita IVA, sede legale...);
- b. dati identificativi dell'impianto, eventuale presenza di autoproduzione nonché la potenza, in valori interi di MW per ciascun sito per la quale si chiede l'assegnazione del servizio di riduzione

- istantanea dei prelievi di energia; tali valori devono essere inferiori o uguali rispettivamente a quanto previsto al punto 5 del paragrafo 3.1;
- c. indicazione dei carichi che si intende offrire per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia, e configurazione su apparato UPDC dei medesimi carichi;
 - d. schema della rete interna d'impianto compreso l'interruttore generale che permetta la chiara individuazione dei carichi indicati al precedente punto c. Al riguardo, si precisa che TERNA non riterrà idonei a titolo esemplificativo:
 - i. i siti in cui non sia stato possibile distinguere con precisione il carico riducibile istantaneamente dal resto delle applicazioni elettriche dello stabilimento, come ad esempio dai servizi ausiliari;
 - ii. i siti in cui non sia possibile misurare direttamente il totale della potenza assorbita e la potenza assorbita dai singoli carichi riducibili;
 - e. con riferimento alle prescrizioni previste dagli Allegati A.40, A.41 e A.42 del Codice di Rete, per i carichi per i quali si richiede il servizio di riduzione istantanea dei prelievi, gli schemi dei circuiti di ricezione e smistamento dei comandi d'apertura che non devono contenere temporizzazioni o apparecchiature interposte (tipo controllori di processo, apparecchiature a logica programmabile, circuiti o relè ausiliari di bypass), tra l'apparato UPDC e le bobine di sgancio degli interruttori, che introducano ritardi intenzionali tra l'istante di ricezione del comando di interruzione e quello d'apertura degli interruttori; ciò in modo da consentire l'attuazione del distacco in tempi non superiori a 200 millisecondi. Gli schemi devono rappresentare le opportune predisposizioni per assicurare la ridondanza dei comandi d'apertura ricevuti;
 - f. le caratteristiche dell'apparato di teleoperazione in ricezione del segnale di teledistacco, e di invio delle misure del carico riducibile istantaneamente che deve essere compatibile con il sistema di teletrasmissione di TERNA (vedasi specifiche tecniche di TERNA: Allegati A.40, A.41 e A.42 del Codice di Rete);
 - g. la certificazione da parte di istituto accreditato dal ACCREDIA del superamento di prove di collaudo dei circuiti di smistamento, attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di riduzione; ovvero qualora il Richiedente non disponga, al momento della presentazione della richiesta, di tale certificazione, è ammesso l'invio in originale di una autocertificazione (resa ai sensi del DPR n. 445/2000) circa l'effettivo funzionamento del dispositivo di riduzione del prelievo fatto salvo l'obbligo tassativo di presentare la certificazione dell'istituto certificatore entro e non oltre 30 giorni dall'assegnazione del servizio.

In merito a quanto descritto al punto 5.10 nelle prescrizioni tecniche integrative per la connessione al banco manovra interrompibili (Allegato A.40 al Codice di rete) si precisa che, qualora si proponga una soluzione basata su concentratore di carico, dovrà essere allegata dal Richiedente, unitamente alla richiesta di assegnazione, una specifica tecnica di dettaglio conforme alle prescrizioni qui di seguito riportate.

La specifica dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- elenco dei punti di prelievo che devono essere allacciati a reti di media tensione (MT) la cui potenza sia non inferiore a 1 MW per singolo sito;
- il sistema descritto nella specifica dovrà:
 - consentire a TERNA di conoscere lo stato diagnostico di tutti i collegamenti e di tutti i singoli apparati UPDC installati presso i siti asserviti al servizio di riduzione istantanea dei prelievi i;
 - gestire, in conformità alle specifiche degli Allegati A.40, A.41, A.42 del Codice di Rete, un collegamento PVC ridondato tra la Sede indicata da TERNA e il sito del concentratore ed un collegamento ridondato tra concentratore e siti dove è ubicato il carico soggetto a distacco;
 - fornire a TERNA, tramite gli apparati UPDC, le seguenti informazioni: diagnostica, misura della potenza del singolo carico, misura della potenza totale dello specifico impianto, stato dell'interruttore del carico riducibile, stato dell'interruttore generale di impianto, comando di apertura dell'interruttore e blocco alla sua richiusura, comando di sblocco dell'interruttore, comando di prova dell'apparato UPDC, segnale di prova effettuata dell'apparato UPDC;
 - indicare che il comando di distacco carichi dall'apparato UPDC sia cablato rigidamente alla bobina di sgancio degli interruttori, senza che siano interposti circuiti di bypass o altre apparecchiature o controllori di processo;
 - dimostrare che il concentratore non si interponga nel flusso dei messaggi di scatto “*multicast*” diretti agli apparati UPDC;
 - dimostrare che il concentratore non modifichi in alcun modo né il contenuto delle informazioni (misure, segnali e diagnostica) provenienti dagli apparati UPDC, né la selettività dei comandi destinati agli apparati stessi, ma si limiti ad aggregarne il flusso;
 - rispettare i requisiti riportati al precedente punto d), lettere i) e ii) per richiedere l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le singole richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

TERNA S.p.A.

Direzione Regolatorio, Commerciale e Pianificazione rete

Viale Egidio Galbani, 70

00156 ROMA

a pena di irricevibilità entro e non oltre le **ore 14:00 di martedì 11 dicembre 2012**. Per le successive assegnazioni di cui al paragrafo 1.2, Terna comunicherà sul proprio sito internet il termine per la presentazione delle richieste.

Con la medesima tempistica gli utenti dovranno fornire sul portale internet dedicato tutte le informazioni richieste.

Per la data di ricezione della richiesta fa fede esclusivamente il protocollo di arrivo di TERNA.

Le richieste per l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi devono essere presentate, in ogni caso, in un'unica busta.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto Richiedente e riportata la seguente dicitura:

“TERNA SpA

Direzione Regolatorio, Commerciale e Pianificazione rete

Richiesta per l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia nelle isole maggiori per il triennio 2013-2015”.

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle richieste sono totalmente a carico del Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto da TERNA.

5. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

TERNA nell'esaminare, in sedute riservate, le richieste seguirà i seguenti criteri:

- si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della richiesta per la parte accettabile, procedendo a considerare ammissibile la domanda anche per quantità parziali senza richiedere, di norma, chiarimenti agli operatori. Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - considererà irricevibili le richieste pervenute dopo il termine previsto per la presentazione delle richieste;
 - nel caso di errori materiali relativi ai plichi (errato riferimento alle date di pubblicazione del Regolamento o delle delibere richiamate, ecc.) le stesse saranno comunque ritenute ammissibili purché sia desumibile la volontà del soggetto;
- considererà inammissibili le richieste:
 - che presentano carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del Richiedente;
 - di soggetti che risultino privi dei requisiti per la partecipazione all'assegnazione;
 - che non contengano anche una sola delle dichiarazioni espressamente previste nel presente Regolamento.

TERNA secondo i succitati criteri :

1. considererà irricevibili le richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate;
2. procederà, ove eccezionalmente necessario, a chiedere chiarimenti ai richiedenti tramite e-mail o fax per tutto il tempo di espletamento della procedura di assegnazione; le risposte ai chiarimenti dovranno pervenire a TERNA agli indirizzi e-mail o ai numeri di fax, indicati nella richiesta di chiarimenti, secondo la tempistica indicata nella stessa.

I soggetti risultati assegnatari sono tenuti ad inviare, entro e non oltre 2 giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza del servizio di riduzione istantanea dei prelievi una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'avvenuta connessione al banco manovra interrompibili (BMI) di Terna.

Resta inteso che qualora non venga effettuata la dichiarazione di connessione al BMI ovvero le verifiche effettuate da TERNA in relazione a tale dichiarazione diano esito negativo, i soggetti risultati assegnatari decadono dall'assegnazione in relazione al carico non connesso del singolo sito ovvero per il sito non connesso.

Si evidenzia, inoltre, che TERNA si riserva di effettuare in ogni momento uno o più test di distacco carico per verificare il corretto funzionamento dell'Unità periferica distacco carico (UPDC) e di effettuare, altresì, direttamente o per mezzo di soggetti terzi debitamente accreditati, ispezioni e verifiche presso gli impianti dei richiedenti per l'accertamento della corretta installazione delle apparecchiature di riduzione istantanea dei prelievi e di rispondenza alle specifiche tecniche richiamate nel presente Regolamento.

Nei casi in cui a seguito della verifica, anche successiva all'assegnazione del servizio, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti risultati assegnatari il richiedente decade dall'assegnazione del servizio di riduzione, a partire dal momento dell'assegnazione.

6. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

TERNA procederà all'assegnazione delle quote del servizio di riduzione istantanea del carico con procedura concorsuale basata sulla selezione di offerte a sconto rispetto al corrispettivo unitario su base annuale pari a 300.000 €/MW/anno.

Le offerte saranno formate da una coppia quantità – prezzo (MW, €/MW/anno) per ciascun sito dove:

- la quantità rappresenta la potenza, in valori interi di MW per la quale si chiede l'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia ed è pari al valore comunicato ai sensi di quanto previsto al punto b) del precedente paragrafo 3.2.1;

- il prezzo rappresenta il corrispettivo unitario richiesto su base annuale espresso in €/MW/anno senza cifre decimali. Tale corrispettivo deve essere riferito all'intera potenza richiesta per ciascun sito. Nel caso in cui non venga inserito alcun prezzo, Terna considererà il corrispettivo pari a 300.000€/MW/anno.

Le offerte dovranno essere comunicate dal Richiedente mediante la procedura informatica utilizzata per l'invio della documentazione per la partecipazione alla procedura concorsuale <https://procedure.terna.it/ridist2>.

Si precisa al riguardo che tali offerte sono considerate irrevocabili ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

L'assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia sarà effettuata distintamente per Sicilia e Sardegna. TERNA ordina le relative offerte in ordine crescente di prezzo offerto e seleziona quali assegnatari del servizio di riduzione tutti i soggetti che rientrano nell'ordine di merito fino a concorrenza del valore massimo relativo. Per tali soggetti il prezzo di assegnazione è posto pari al corrispettivo annuale offerto.

Nel caso in cui la quantità richiesta sia superiore ai quantitativi massimi disponibili, Terna assegnerà, a parità di prezzo, il servizio alle offerte caratterizzate da un quantitativo inferiore.

Al fine dell'invio delle offerte per la procedura di assegnazione di cui al precedente paragrafo 1.1, la procedura informatica sarà resa accessibile a tutti i soggetti richiedenti il giorno **13 dicembre 2012 dalle ore 11:00 alle ore 12:00.**

Per le successive assegnazioni di cui al paragrafo 1.2, Terna comunicherà sul proprio sito internet il termine per la presentazione delle offerte.

7. DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Ciascun soggetto che, a seguito della verifica delle richieste pervenute, risulti assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia è tenuto a stipulare il relativo contratto per la regolazione del servizio e dei diritti e degli obblighi derivanti dall'assegnazione, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato A) ivi compresa la prestazione in favore di TERNA di apposita garanzia nella forma di fideiussione a prima richiesta di cui all'art. 8 del contratto medesimo e nei termini ivi previsti. Tale contratto è da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

I contratti per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza di cui siano eventualmente titolari, al momento dell'assegnazione, i soggetti assegnatari ai sensi del presente Regolamento, sono modificati, con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi, in ragione della quota di potenza impegnata nel servizio di riduzione istantanea dei prelievi. In particolare, tali contratti si intenderanno validi ed efficaci con riferimento alle quote di potenza relative ai carichi che non sono oggetto del servizio di cui al presente Regolamento con corrispondente riduzione dei relativi corrispettivi.

Non è inoltre consentita in un punto di prelievo, con riferimento ai medesimi carichi, la contemporanea prestazione del servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza con il servizio di riduzione istantanea dei prelievi.

I soggetti che, con riferimento ai medesimi siti, intendono prestare il servizio di cui al presente Regolamento e che risultino, alla data di presentazione della relativa richiesta, già assegnatari di quote per il finanziamento di interconnector e titolari dei contratti di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 179/09 non possono altresì avvalersi, con riferimento alle medesime quote di potenza e limitatamente al periodo in cui gli stessi prestano il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di cui al presente Regolamento, delle misure di cui

all'articolo 32 comma 6 della legge 23 luglio 2009, n.99, fermo restando la titolarità delle assegnazioni per il finanziamento degli interconnector ottenute ai sensi dell'articolo 32 della legge 99/09 e successivamente incrementate ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n.3/10.

Pertanto, tali soggetti, qualora dovessero risultare assegnatari del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di cui al presente Regolamento, decadranno con riferimento alle medesime quote di potenza, a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi e limitatamente al periodo in cui gli stessi prestano il predetto servizio, dai contratti di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 179/09 con conseguente riduzione proporzionale dei relativi corrispettivi.

In considerazione di quanto sopra, gli effetti del contratto di cui all'articolo 3 della delibera ARG/elt 179/09 di cui il soggetto assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi risulti titolare sono sospesi, limitatamente al periodo di cui sopra, per un quantitativo pari al minor valore, per ciascun sito, tra quanto assegnato per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi e la quota assegnata, ai sensi delle procedure di cui all'articolo 32.3 della legge 99/09 e all'articolo 2 del Decreto Legge n.3/10. Tale quota per sito è pari a:

- per le risorse localizzate in Sardegna, una quota di quanto assegnato con riferimento alla frontiera Nord Africa e di quanto ottenuto con riferimento ai siti localizzati in Sardegna per le altre frontiere corrispondente al rapporto tra la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 32.3 della legge 99/09 e all'articolo 2 del Decreto Legge n.3/10 riferita ai siti localizzati in Sardegna per i quali il soggetto è risultato assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia e la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alle suddette procedure con riferimento ai siti che hanno partecipato per le medesime frontiere;
- per le risorse localizzate in Sicilia, una quota di quanto assegnato con riferimento ai siti localizzati in Sicilia corrispondente al rapporto tra la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 32.3 della legge 99/09 e all'articolo 2 del Decreto Legge n.3/10 relativa ai siti localizzati in Sicilia per i quali il soggetto è risultato assegnatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia e la potenza impegnata dichiarata in fase di partecipazione alle suddette procedure con riferimento a tutti i siti che hanno partecipato per le frontiere di assegnazione.

In ogni caso, ai fini della definizione di tale quota, verranno considerate le eventuali cessioni e acquisizioni di quota di potenza ai sensi del Regolamento recante modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di interconnector e del servizio di importazione virtuale.

In particolare con riferimento all'assegnazione di cui al paragrafo 1.2, i soggetti che con riferimento ai medesimi siti risultino:

- titolari del servizio di riduzione istantanea dei prelievi e,
- titolari del contratto di cui all'articolo 3 della delibera 179/09

saranno tenuti ad indicare, entro la data che verrà comunicata da Terna e comunque a seguito della conclusione della relativa procedura di assegnazione, il mercato del Paese estero nonché la relativa quantità di energia per la quale si richiede di sospendere gli effetti del contratto di cui all'articolo 3 della delibera 179/09.

Con riferimento ai quantitativi per i quali sono sospesi gli effetti del contratto di cui all'articolo 3 della delibera ARG/elt 179/09, restano fermi gli obblighi previsti ai commi 6.2 e 6.3 della delibera n. 15/10.

8. COMUNICAZIONI

Al termine della procedura di assegnazione, TERNA pubblica sul proprio sito internet www.terna.it, il nominativo dei soggetti assegnatari, i prezzi e le quantità di potenza assegnate a ciascuno di essi per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia.